

TRIBUNALE DI PALERMO - R.G.2123/2019
PROFESSIONISTA NOMINATO CON FUNZIONI DI OCC

Avv. Giuseppe Miria

Piazza Tommaso Edison n.7 - 90144 Palermo

Tel. - Fax 091.8040412

e-mail: giuseppemiria@avvocatipalermo.it

pec: giuseppe.miria@aogapalermo.legalmail.it

TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE IV FALLIMENTARE - R.G.2123/2019

Composizione della crisi da sovraindebitamento
Proposta da OMBRELLO FRANCESCO E RIZZUTO BENEDETTA

RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA
EX ART. 14-TER, COMMA 3, L. 3/2012
PROFESSIONISTA INCARICATO
Avv. Giuseppe Miria

Il sottoscritto Avv. Giuseppe Miria, nato a Palermo il 28.04.1981, C.F. MRIGPP81D28G273V, con studio in Palermo nella Piazza Tommaso Edison n.7, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Palermo, nominato professionista con funzioni attribuite agli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, giusta provvedimento emesso dal Tribunale di Palermo in data 23.05.2019, rassegna la seguente relazione ed a tal fine

dichiara

- di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 4 e di indipendenza di cui all' art. 11, comma 3, lettera a) del D.M. 202/2014, così come da dichiarazione resa all'atto della propria nomina;
- che non sussistono condizioni d'incompatibilità per l'espletamento dell'incarico;
- che non si trova in situazioni di conflitto d'interesse;
- che non ha mai ricevuto, né sta svolgendo alcun incarico professionale per conto dell'istante.

INDICE

BREVI CENNI SULLA DISCIPLINA DELLA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

1. PREMESSA

1.1 Documentazione acquisita ed esaminata

1.2 Elenco dei creditori

2. REQUISITI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI

3. COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE E SPESE NECESSARIE

3.1 Nucleo familiare

3.2 Spese necessarie per il sostentamento

4. CAUSE DELL'INDEBITAMENTO

5. DILIGENZA IMPIEGATA DAL DEBITORE NELL'ASSUMERE VOLONTARIAMENTE LE PROPRIE OBBLIGAZIONI

6. INESISTENZA DI ATTI IN FRODE AI CREDITORE

7. RAGIONI DELL'INCAPACITÀ AD ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

8. RESOCONTO DELLA SOLVIBILITÀ DEL DEBITORE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI

9. ESISTENZA DI EVENTUALI ATTI DISPOSITIVI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI NEGLI ULTIMI 5 ANNI

10. IMMOBILE – CASA CONIUGALE – BENI MOBILI REGISTRATI - IPOTESI LIQUIDATORIA

11. SINTESI DEL PIANO DEL CONSUMATORE

12. CONVENIENZA DELLA PROPOSTA RISPETTO ALLA ALTERNATIVA DELLA LIQUIDAZIONE

13. GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE

14. VERIFICA SULLA FATTIBILITÀ DEL PIANO DEL CONSUMATORE

15. GIUDIZIO E CONCLUSIONI FINALI

BREVI CENNI SULLA DISCIPLINA DELLA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Con la legge n. 3 del 27.01.2012 il legislatore ha introdotto misure strutturali dedicate ai soggetti non assoggettabili alla disciplina del fallimento che vengono a trovarsi in una situazione di grave squilibrio patrimoniale e finanziario, riconoscendo loro l'opportunità, in presenza di determinate e specifiche condizioni, di ridurre in parte o integralmente i propri debiti senza restare oberati dal carico dell'indebitamento preesistente.

In particolare, l'art. 6, c. 1 della citata legge 3/2012 prevede che il consumatore può, al fine di porre rimedio alle situazioni di sovra indebitamento, concludere un accordo con i creditori nell'ambito di composizione della crisi o in alternativa un piano fondato sulle medesime previsioni ed avente medesimo contenuto dell'accordo da sovra indebitamento. Legittimato a presentare il ricorso per il piano del consumatore è il consumatore, inteso, per espressa previsione normativa, come il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (art. 6, c. 2, lett. b). Per accedere alle procedure di cui alla legge 3/2012 il debitore deve trovarsi in stato di sovra indebitamento con il quale, ai sensi dell'art. 6, c. 2 si intende:

I. la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte dal debitore ed il suo patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni;

II. ovvero la definitiva incapacità ad adempierle regolarmente.

La relazione del professionista incaricato OCC, nel caso del piano del consumatore, deve contenere le seguenti indicazioni:

I. l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;

II. l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

III. resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;

IV. l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

V. giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

Il piano del consumatore non deve essere preventivamente approvato dai creditori.

1.PREMESSA

Con istanza del 24.04.2019 depositata presso il Tribunale di Palermo, il **sig. Ombrello Francesco**, [REDACTED] e la **sig.ra Rizzuto Benedetta (coniuge)**, [REDACTED] ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 9, L. 3/12, hanno chiesto la nomina di un professionista, in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 R.D. 267/1942, per svolgere i compiti e le funzioni attribuite agli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento e ciò al fine di potere accedere ad una delle procedure previste dalla citata normativa ed, in particolare, al piano del consumatore.

Con provvedimento del 23.05.2019, il Tribunale di Palermo, nella persona del presidente della Sez. IV dott. Giovanni D'Antoni, ha nominato lo scrivente quale professionista con funzioni di Occ.

In esito all'accettazione dell'incarico conferito, si è provveduto ad eseguire tutte le verifiche soggettive ed oggettive di cui all'istanza depositata dal debitore.

Segnatamente, si è tenuto un incontro con il sig. Ombrello e con i consulenti del debitore, richieste di chiarimenti e produzioni documentali.

A causa dell'emergenza COVID e della situazione economica personale del Sig. Ombrello in mutamento ed in attesa della elaborazione della proposta di piano del consumatore da parte dei ricorrenti, si è pervenuti oggi alla presentazione del presente piano del consumatore.

1.1 Documentazione acquisita ed esaminata

Il debitore, a corredo dell'istanza per accedere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge n. 3/2012 e successivamente agli incontri con lo scrivente, ha depositato la seguente documentazione:

- Buste paga e modelli 730;
- Contrattualistica varia fornita dagli istanti;
- Visura CRIF;
- Estratto ruolo Riscossione Sicilia S.p.a;
- Stato di famiglia;
- Visure ACI;
- Giustificativi delle spese correnti per sé ed il nucleo familiare (cfr. *infra*).

1.2 Elenco dei creditori

Sulla base della documentazione prodotta dall'istante, dalle informazioni fornite dallo stesso e dai suoi consulenti e dalle verifiche effettuate attraverso la consultazione delle banche dati, ex art. 15 co. 10 L. 3/2012, giusta autorizzazione del Tribunale di Palermo contestuale al provvedimento di nomina, ed in esito all'attività di ricognizione dei debiti, mediante invio di comunicazioni ai creditori sono emerse le seguenti posizioni debitorie:

CREDITORI	DESCRIZIONE	DEBITO RESIDUO	% TOT Dell'esposizione complessiva
RISCOSSIONE SICILIA	Debito Erario	€ 5.440,99	3,18%
GE CAPITAL B. – B.IFIS S.P.A.	MUTUO IPOTECARIO del 2006	€ 57.015,00	33,34%
AGOS DUCATO S.P.A.	Contratto di finanziamento del 2011 (n.44353602)	€ 54.060,81	31,60%
IFIS (ex. Findomestic)	Contratto di finanziamento del 2016	€ 5.156,28	3,01%

IBL BANCA	Cessione del quinto del 2017	€.23.688,00	13,85%
COMPASS	Finanziamento	€.15.552,00	9,09%
INPS	Cessione del quinto del 2019	€.4.986,44	2,91%
BVA SPA oggi SPV project	Finanziamento del 2013	€. 5.181,18	3,02%
	TOTALE	€ 170.080,70	100%

Si precisa che il debito contratto con la AGOS DUCATO vede il Sig. Ombrello come coobbligato insieme al figlio, ancorchè sia lo stesso a pagare materialmente (ne sopporta il peso economico) le rate di finanziamento.

Il debito residuo totale accertato alla data di redazione della presente ammonta ad euro 170.080,70 totali di cui €.57.015,00 al rango di ipotecario ed €. 114.065,70 al rango chirografario.

Alle predette somme vanno aggiunti i seguenti crediti prededucibili per un totale di euro 6.200,00, così distinti:

- compenso spettante all'OCC, ai sensi dell'art. 16 c. 4 D.M. 202/2014, per la redazione della presente relazione per euro 3.500,00 compreso gli accessori come per legge ed al netto dell'acconto, da riconoscere in prededuzione a norma dell'art. 15 comma 9;
- compenso di euro 2.700,00, compreso di accessori come per legge, spettante all'avv. Adriana Crisci per l'assistenza professionale all'istante alla procedura da sovraindebitamento da riconoscere in prededuzione.

Di seguito si riassume, nel prospetto riepilogativo, il totale delle posizioni debitorie, con indicazione delle ragioni di privilegio.

	Prededuzione	Chirografo	Ipotecario	Totale
Compenso OCC	3.500,00 €			3.500,00 €
Compenso Adv. Crisci	2.700,00 €			2.700,00 €
RISCOSSIONE SICILIA		5.440,99 €		5.440,99 €
GE CAPITAL B. - - B.IFIS S.P.A.			57.015,00 €	57.015,00 €
AGOS DUCATO S.P.A.		54.060,81 €		54.060,81 €
IFIS (ex. Findomestic)		5.156,28 €		5.156,28 €
IBL BANCA		23.688,00 €		23.688,00 €
COMPASS		15.552,00 €		15.552,00 €
INPS		4.986,44 €		4.986,44 €
BVA SPA oggi SPV project		5.181,18 €		5.181,18 €
TOTALI	6.200,00 €	114.065,70 €	57.015,00 €	177.280,70 €

2. REQUISITI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI

Dalla verifica della documentazione offerta dall'istante è emerso che gli stessi sono entrambi soggetti privati consumatori. Il Sig. Ombrello è un lavoratore dipendente presso il Comune di Palermo (dal 14.03.1988 è infatti assunto come XXXXXXXXXX) e la Sig.ra Rizzuto risulta essere casalinga.

Si è, altresì, accertato il possesso in capo ai debitori dei requisiti di accesso alla procedura richiesta ed in particolare:

- che il debitore non è assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle di cui all'istanza cui la presente relazione è riferita, ex art.6, comma 1, L.3/12;
- che risulta essere esistente la situazione di sovraindebitamento, vale a dire la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi pronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente;
- che, ai sensi dell'art.7, comma 2, L.3/2012, l'istante non si trova in una delle ivi indicate condizioni che renderebbero inammissibile la proposta ed in particolare:
 - non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quella di cui alla presente proposta;

- non ha subito, per cause a lui imputabili, provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14-bis (annullamento o risoluzione dell'accordo omologato);
- ha fornito la documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;
- i ricorrenti hanno dichiarato di non aver fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex legge 27 gennaio 2012 n. 3;
- i ricorrenti hanno dichiarato di non aver subito, per cause a loro imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis della legge n.3 del 27 gennaio 2012;

Infine, per valutare se un piano è ammissibile, è d'obbligo valutare la durata dello stesso, infatti come noto la legge tace sul limite temporale dei piani, essendo l'unica previsione sul tempus quella di cui all'art. 8 di possibile moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca in caso di accordo in continuità o piano del consumatore e salva la previsione della liquidazione dei beni su cui la previsione insiste.

La Cassazione si è pronunciata più volte sul lasso di tempo ragionevole di un piano del consumatore, fra cui di recente con la pronuncia n.27544/2019 che, addirittura, ritiene plausibile un tempo maggiore di 5/7 anni (tempo ritenuto ragionevole dalla maggior parte della più recente giurisprudenza) ove ciò possa garantire un maggior soddisfacimento dei creditori.

Nel caso di specie, tuttavia, sulla scorta dei debiti (ammontare e tipologia), della situazione personale dei debitori (di cui si dirà appresso), dell'età, si è ritenuto congruo e ragionevole un piano di 7 anni.

3. COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE E SPESE NECESSARIE

3.1 Nucleo familiare

I ricorrenti contraevano matrimonio in regime di comunione legale dei beni nel 1980.

Dalla loro unione sono nati due figli [REDACTED]
[REDACTED]

Oggi il nucleo familiare (come risulta dallo stesso stato di famiglia) è costituito dai due coniugi e dai piccoli [REDACTED] Questi ultimi due minori sono i nipoti degli istanti, figli della predetta [REDACTED] [REDACTED] la quale, dopo la sua separazione di fatto nel 2011, si trasferiva presso la casa familiare unitamente ai minori.

Da questo momento in poi la situazione familiare (e conseguentemente economica) muta radicalmente.

Ai fini della presente relazione, infatti, valga precisare sin d'ora il padre dei piccoli non si è occupato né di loro, né del loro mantenimento (tant'è che risulta pendente il procedimento penale R.G.N.R. [REDACTED] innanzi al Tribunale di Palermo) e, visto anche lo stato di disoccupazione lavorativa della [REDACTED] gli istanti si sono presi carico dei nipotini sin da subito.

Ma non è tutto. Non è un caso che, a seguito di gravi fatti aventi rilevanza penale ai danni dei minori, con provvedimento d'urgenza del Tribunale per i Minorenni di Palermo del 3 [REDACTED] gli stessi venivano affidati ai nonni, odierni istanti (**provvedimento poi confermato in data [REDACTED]**).

La superiore circostanza, nel caso dei proponenti, appare di estrema rilevanza come anche si preciserà nel proseguo della relazione.

I Sigg.ri Ombrello ('60)/Rizzuto si sono ritrovati pertanto a dovere badare ai due piccoli nipoti (i quali a loro volta hanno attraversato un momento molto doloroso), senza che ciò fosse previsto e/o prevedibile, e con le ovvie conseguenze e refluenze economiche.

3.2 Spese necessarie per il sostentamento del debitore

Si riporta di seguito la elencazione delle sole spese necessarie al sostentamento dei debitori e della propria famiglia.

SPESE SOSTENTAMENTO	MENSILI
SPESE VITTO E SOSTENTAMENTO	€.500,00
ABBIGLIAMENTO E CALZATURE	€.200,00
SPESE AUTO (CARBURANTE E ASS.NE)	€.150,00
UTENZE LUCE, ACQUA E GAS	€.170,00
TELEFONIA	€.40,00
SPESE SCOLASTICHE	€.50,00
SPESE MEDICHE	€.70,00
Totale	€.1.180,00

4. CAUSE DELL'INDEBITAMENTO

L'esame della documentazione depositata dai ricorrenti a corredo del piano di risanamento e l'esame della documentazione acquisita dallo scrivente, nonché le ulteriori informazioni acquisite in sede di ascolto, hanno permesso di circoscrivere cause e circostanze dell'indebitamento dei sigg.ri Ombrello e Rizzuto.

In data 28/07/1997 i ricorrenti acquistavano l'unico bene immobile di loro proprietà ed in data 02/07/1998 contraevano un mutuo fondiario con la B.N.L. dell'importo di £ 85.000.000.

Successivamente, e precisamente il 07/11/2006, il Sig. Ombrello (n.q. di mutuatario) e la Sig.ra Rizzuto Benedetta (n.q. di coobbligato), dovendo sostenere le spese necessarie per le future nozze del figlio [REDACTED] stipulavano un nuovo contratto di mutuo fondiario (quindi con garanzia ipotecaria sull'abitazione coniugale) con la GE Capital Bank S.A. di

€ 99.000,00, con erogazione in unica soluzione di € 97.907,50 al netto delle trattenute, **col quale veniva estinto il precedente mutuo.**

Sino a questo momento, la situazione economica sembrava (anzi era di fatto) del tutto gestibile anche se, a far data dall'anno 2005, i coniugi istanti già iniziarono a contribuire a svariate spese - non previste né prevedibili - per aiutare economicamente anche il nuovo nucleo familiare costituito dalla figlia [REDACTED] dopo la nascita della figlia [REDACTED] e poi con il secondo genito [REDACTED]. Situazione questa che, appunto, sfocerà nell'affidamento dei minori alle cure dei nonni.

Il Sig. Ombrello, pertanto, unico lavoratore del nucleo familiare, si è trovato a dovere sostenere la moglie, la figlia ed i nipoti minori.

Come sopra già accennato, inoltre, la figlia Rosaria si traferiva nel 2011 (a seguito della separazione di fatto) presso gli istanti appunto unitamente ai propri figli minori [REDACTED]

Aumentando quindi le persone (soprattutto in relazione ai nipoti minori) e le esigenze economiche, ma non il reddito, gli istanti – per amore dei figli e dei predetti nipoti (anche e soprattutto alla luce di quanto di seguito meglio precisato) - facevano ulteriore ricorso al credito.

Ed infatti, anche se la situazione era già non facile alla data del 2011, sino a quel momento era stata gestita senza che si generassero situazioni di sovraindebitamento.

Oltre, infatti, al finanziamento ipotecario ed a quello COMPASS del 2011, i successivi finanziamenti sono stati contratti nel 2013 (con due prestiti chirografi con Findomestic e BVA), poi nel 2017 (una cessione del quinto con IBL ed un finanziamento Compass) e poi ancora nel 2019 (cessione quinto INPS).

Ed è proprio successivamente all'anno 2011 (anno del trasferimento della figlia e dei nipoti presso la propria abitazione) e ancora più precisamente a far data dal 2013, che i coniugi iniziano ad entrare in difficoltà e sofferenza economica per mantenere appunto la figlia ed i nipoti, iniziando

così l'accesso ai vari ed ulteriori finanziamenti chirografi e cessioni del quinto, i quali hanno poi determinato l'odierno sovraindebitamento.

Come detto, la difficile situazione trova riscontro (e si complica non poco) a seguito del provvedimento d'urgenza emesso dal Tribunale per i Minorenni di Palermo [REDACTED] con cui i nipoti minorenni venivano affidati proprio ai nonni, odierni istanti (provvedimento poi che ha trovato conferma in data 06/12/2019).

Evidentemente, la situazione non poteva che aggravarsi anche per il senso di responsabilità che i nonni provavano e provano nei confronti dei piccoli che purtroppo sin sono trovati - senza alcuna colpa o responsabilità - in questa situazione difficile (si fa per dire) che certamente non richiede ulteriori spiegazioni.

Tutto ciò con un'ulteriore aggravante – da non sottovalutare - del timore del giudizio negativo del Tribunale e/o dei Servizi Sociali incaricati.

Sintetizzando, quindi, le condizioni di estrema difficoltà in cui attualmente versano gli istanti sono dipese dal fatto che gli stessi si sono ritrovati a dovere accudire e sostenere la figlia ed i nipotini (agli stessi affidati dal Tribunale dei minori di Palermo). Lo scrivente, infatti, ritiene che in assenza di tali ulteriori circostanze, ben gli istanti avrebbero potuto sostenere i primi impegni economici assunti con il sistema del credito, senza che ciò oggi diventasse una crisi vera e propria da sovraindebitamento. Crisi questa che, sempre a modesto parere dello scrivente, deve trovare aiuto, appiglio e tutela proprio nel piano del consumatore.

Il Sig. Ombrello, a causa della necessità di sostenere e, perché no, forse anche provare a coccolare i piccoli nipoti, è stato costretto ad indebitarsi oltre i propri limiti.

SUL COMPORTAMENTO DELLE BANCHE E DELLE FINANZIARIE

Non potrà tuttavia ed ancora osservarsi quanto appresso. La situazione economica/reddituale del Sig. Ombrello è rimasta stabile sin dalla sua assunzione. Così anche quella del proprio coniuge.

Conseguentemente, anche le banche e le finanziarie intervenute nel tempo hanno sempre avuto il reale polso della situazione economica, senza che vi siano stati cambiamenti repentini nelle condizioni del sig. Ombrello tali da giustificare un mutamento dei presupposti per la concessione del credito.

Insomma, è certo che gli istituti non hanno mai avuto una situazione “falsata” circa le capacità reddituali del Sig. Ombrello, sicchè certamente avrebbero potuto valutare diversamente le richieste e le concessione dei finanziamenti *de quibus*.

5. DILIGENZA IMPIEGATA DAL DEBITORE NELL'ASSUMERE VOLONTARIAMENTE LE PROPRIE OBBLIGAZIONI

Come si evince da quanto sopra e dalle dichiarazioni del sig. Ombrello, le difficoltà di natura personale hanno inevitabilmente avuto ripercussioni sulla sua situazione finanziaria, portandolo a sovraindebitarsi e, al contempo, impedendogli di poter onorare le obbligazioni assunte.

Ciò consente di affermare che il ricorrente non ha colposamente determinato il sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

In merito ai diversi finanziamenti accesi, quindi, si è rilevato che gli stessi hanno costituito una forma di liquidità indispensabile per assicurare un dignitoso sostentamento del nucleo familiare.

6. INESISTENZA DI ATTI IN FRODE AI CREDITORI

Dall'analisi della documentazione in atti è emersa, inoltre, l'inesistenza di atti in frode ai creditori laddove la nozione “atti in frode” si intenda con valenza ingannevole e presupponga che il debitore abbia occultato situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori.

È pertanto possibile evincere che il sig. Ombrello e la Sig.ra Rizzuto non hanno assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere e non risulta che abbiano dolosamente o colposamente richiesto prestiti e finanziamenti per “frodare” gli istituti.

7. RAGIONI DELL'INCAPACITÀ AD ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI

ASSUNTE

Il sig. Ombrello, dipendente presso il Comune di Palermo come guardia Giurata, percepisce uno stipendio medio mensile lordo di circa € 1.800,00 per dodici mensilità (al lordo delle due cessioni).

A ben vedere, l'istante non è più riuscito a far fronte alle obbligazioni assunte.

Nel dettaglio, allo stato attuale ed astrattamente, il ricorrente si troverebbe a dover corrispondere mensilmente le seguenti rate:

GE CAPITAL B. B.IFIS S.P.A.	€.692,80
AGOS	€.585,00
FINDOMESTIC – BNL, oggi IFIS	€.75,00
BVA S.P.A.	€.159,00
IBL BANCA (cessione quinto)	€.282,00
COMPASS	€.264,87
INPS	€.130,70

oltre al debito con Riscossione Sicilia.

Ai suddetti importi dovranno certamente aggiungersi le spese necessarie per far fronte al sostentamento familiare, ammontanti come detto a circa €.1.180,00, per un totale di **euro 3.369,37**, **importo questo pari a quasi il doppio dello stipendio base.**

Appare di tutta evidenza l'incapacità del sig. Ombrello di potere adempiere regolarmente le proprie obbligazioni, tenuto conto della situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte.

Nel valutare le ragioni dell'incapacità del debitore ad adempiere le obbligazioni assunte, è determinante porre l'attenzione sulle necessità della famiglia, intese qui come spese necessarie a far fronte alla soddisfazione dei bisogni primari essenziali dei suoi componenti, come il diritto alla salute e ad un'esistenza dignitosa.

Al riguardo, è bene rappresentare la realtà economica del nucleo familiare del sig. Ombrello.

Nello specifico:

- la moglie non percepisce alcun reddito;
- i nipoti nati nel 2005 e nel 2009 con le esigenze proprie del caso.

In considerazione di quanto sopra, risulta evidente la oggettiva impossibilità del debitore di onorare gli impegni finanziari alle scadenze prefissate, stante la verificata insussistenza di adeguata capacità reddituale.

8. RESOCONTO SULLA SOLVIBILITÀ DEL DEBITORE NEGLI ULTIMI 5 ANNI

L'Organismo di Composizione della crisi, tra i suoi compiti, deve relazionare all'Organo Giudicante anche in merito alla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni.

A tale fine sono stati esaminati i dati registrati alle banche dati consultate, dai quali è emerso che svariati finanziamenti nel corso degli anni sono stati pagati regolarmente, ma che la situazione si è aggravata, appunto, con il tempo (a seguito delle citate vicende familiari), creando un accavallamento fra finanziamenti e rate.

Gli elementi suesposti provano la diligenza e certamente la buona fede dei debitori che, nonostante le difficoltà, hanno faticosamente adempiuto alle proprie obbligazioni con il reddito mensile del solo Sig. Ombrello ed ha sopperito alla insufficiente liquidità facendo ricorso ai finanziamenti personali ed all'aiuto economico da parte di parenti ed amici.

Purtroppo, esistono delle procedure esecutive (immobiliari e mobiliari) in quanto il sig. Ombrello, come si evince dallo stato delle entrate/uscite, non ha potuto più sostenere tutte le rate mensili che gravavano (e gravano) sul solo proprio reddito.

9. ESISTENZA DI EVENTUALI ATTI DISPOSITIVI DEL DEBITORE

IMPUGNATI DAI CREDITORI NEGLI ULTIMI 5 ANNI

Da ispezioni ipotecarie e per quanto dichiarato dal debitore non risultano atti impugnati da creditori.

10. IMMOBILE – CASA CONIUGALE – BENI MOBILI REGISTRATI -

IPOTESI LIQUIDATORIA

Gli istanti risultano essere proprietari dell'immobile adibito a casa coniugale sito in Palermo, [REDACTED] oggetto della procedura esecutiva immobiliare R.G.es [REDACTED] Detto immobile è stato acquistato con il mutuo fondiario contratto il 02.07.1998 con la BNL, mutuo estinto con altro finanziamento del 07/11/2006 stipulato con la GE Capital Bank SA.

Orbene, come rappresentato dagli stessi istanti, il valore orientativo sul mercato di detto immobile potrebbe ammontare a circa €.93.000,00, mentre il relativo canone di locazione corrente potrebbe attestarsi a circa €.400,00 al mese.

Secondo le stime dell'OMI, infatti i valori di riferimento per abitazioni civili, con normale stato conservativo, è di €/mq 800/1300 lordo, ed il valore delle locazioni, lordo, €/mq di 3,4/4,7. Lo scrivente professionista, visto il periodo economico, vista la zona in cui si trova l'immobile e, soprattutto, in considerazione dei valori immobiliari attuali generali, si è attestato sui valori minimi.

Pertanto, sia una liquidazione volontaria del bene e sia una liquidazione esecutiva (procedura in corso) non solo non porterebbe al soddisfo dei creditori, ma avrebbero l'ulteriore aggravante che il Sig. Ombrello dovrebbe sostenere (oltre alle spese iniziali di trasloco etc.) il costo

di un affitto mensile che, per un nucleo familiare composto da due minori, certamente inciderebbe con un canone di almeno €.400,00, oltre quindi a tutte le rate ed a tutti i debiti in essere. Verosimilmente, infatti, l'unico creditore ad essere soddisfatto sarebbe l'attuale creditore ipotecario, residuando debiti per oltre €.100.000,00.

Riguardo alla liquidazione giudiziale dei beni, occorre un'ulteriori precisazione.

Considerando che, partendo dai valori OMI, un possibile valore dell'immobile dato dalla CTU in sede esecutiva, certamente non sarà superiore, anzi verosimilmente (per non dire certamente) inferiore. I calcoli dei beni da mettere all'asta, infatti, prevedono già (fra gli altri) degli abbattimenti dovuti al fatto stesso che l'immobile è oggetto di esecuzione. Ad ogni buon conto, volendo ipotizzare un prezzo base ipotetico (e ottimistico) di €.100.000,00 e considerando almeno tre aste e quindi tre abbattimenti (come di norma accade), e la relativa offerta minima ricevibile, il relativo valore si attesterebbe a circa €.42.000,00 a cui detrarre le spese di procedura (spese vive, CTU, custode e delegato etc).

Tale valore è evidentemente insoddisfacente per le ragioni di tutti i creditori, ma anche dello stesso creditore ipotecario.

In ultimo, una riflessine andrà fatta visto anche il periodo emergenziale. L'immobile di che trattasi costituisce l'unica abitazione degli istanti, sicchè non potrà procedersi alla sua vendita sino a quando le procedure esecutive non verranno riattivate anche nei confronti delle "prime case", situazione questa che verosimilmente avverrà dal 2022.

Per quanto concerne il patrimonio mobiliare degli istanti, si precisa quanto appresso.

I coniugi risultano essere proprietari di un'autovettura **non di lusso** del valore di circa €.2.000,00 Fiat Idea, acquistata fra l'altro con uno dei finanziamenti altresì oggetto della proposta e della presente relazione.

Tale autoveicolo, anche per quanto sopra detto, appare necessario per le esigenze di spostamento degli stessi e per l'intero nucleo familiare, sicchè non si ritiene di proporre la liquidazione.

Il Sig. Ombrello, invero, risulta intestatario di altre tre autovetture. Di queste, due sono cointestate coi figli ██████ (FORD del 2009) e ██████ (FIAT Seicento del 2001) che ne sono gli unici effettivi proprietari e che, infatti, ne hanno il possesso esclusivo, mentre una (Citroen 2004) non è più nel possesso del Sig. Ombrello (perdita di possesso del 2008).

Non si ritiene, pertanto, di includere tali beni all'interno del presente piano del consumatore, non soltanto per la circostanza di fatto che sono in comproprietà e in possesso dei figli, ma anche perché hanno un valore talmente irrisorio per la procedura, che con ogni probabilità ci sarebbe più costi che benefici in termini economici nel tentativo di vendita.

11. SINTESI DEL PIANO DEL CONSUMATORE

Il sig. Ombrello e la sig.ra Rizzuto, in ottemperanza alla legge n. 3/2012 e successive modifiche hanno proposto un piano del consumatore ex art. 12-bis e ss., quale modalità di composizione del proprio sovraindebitamento, al fine di assicurare la soddisfazione del ceto creditorio nella operazione di ristrutturazione dei propri debiti.

In sintesi, la proposta consiste nel pagamento, di una rata mensile complessiva pari ad euro 520,00 da corrispondere in 84 rate (sette anni) (per un totale di euro 52.080,00), oltre al proprio TFR complessivamente da ultimo pari ad €25.644,39 (€ 11.405,20 presso il proprio datore di lavoro, Comune di Palermo, ed € 14.239,19 depositato presso un fondo pensioni). E così complessivamente €69.324,39.

Nel dettaglio, il Piano proposto prevede:

- 1. Pagamento integrale (100%) dei crediti in prededuzione**, quali il compenso del professionista facente funzioni di Organismo di Composizione della crisi ed il compenso dei consulenti dei sig.ri Ombrello - Rizzuto per le spese legali sostenute in funzione ed in esecuzione del piano;
- 2. Pagamento parziale, a saldo e stralcio, nella misura dell'80% del credito ipotecario**
- 3. Pagamento parziale, a saldo e stralcio, nella misura del 15,3% dei creditori chirografari**, quali:

- Agos Ducato S.p.a.
- Ifis
- Compass;
- Riscossione Sicilia;
- BVA oggi SPV project;
- Findomestic/BNL, oggi IFIS

In allegato si propone il relativo piano di ammortamento.

La proposta contempla la messa a disposizione dei creditori delle proprie entrate mensili, ad eccezione della quota di reddito necessaria al sostentamento che si quantifica in **euro 1.180,00**.

Di seguito si riporta uno schema riepilogativo del totale complessivo dei debiti con le ipotesi di percentuali di soddisfo.

CREDITORI	DEBITO	TIPOLOGIA	PRELAZIONE	SODDISFO	
				%	SODDISFO €
COMPENSO OCC	€ 3.500,00	Spese di giustizia	Prededuzione	100%	€ 3.500,00
COMPENSO AVV. CRISCI	€ 2.700,00	Spese di giustizia	Prededuzione	100%	€ 2.700,00
RISCOSSIONE SICILIA	€ 5.440,99	Debito Erario	Chirografario	15,306%	€ 832,80
GE CAPITAL B. – B.IFIS S.P.A.	€ 57.015,00	Finanziamento	IPOTECARIO	80%	€ 45.612,00
AGOS DUCATO S.P.A.	€ 54.060,81	Finanziamento	Chirografario	15,306%	€ 8.274,55
IFIS (ex. Findomestic)	€ 5.156,28	Finanziamento	Chirografario	15,306%	€ 789,22
IBL BANCA	€ 23.688,00	Cessione del quinto	Chirografario	15,306%	€ 3.625,69
COMPASS	€ 15.552,00	Finanziamento	Chirografario	15,306%	€ 2.380,39
INPS	€ 4.986,44	Cessione del quinto	Chirografario	15,306%	€ 763,22
BVA SPA	€ 5.181,18	Finanziamento	Chirografario	15,306%	€ 793,03
TOTALE					€ 69.270,90

12. CONVENIENZA DELLA PROPOSTA RISPETTO ALLA ALTERNATIVA DELLA LIQUIDAZIONE

Lo scrivente è chiamato a valutare, ai sensi dell'art. 9, comma 3 bis, lett. E) della legge n. 3/2012, anche la convenienza del Piano del Consumatore in alternativa all'ipotesi di liquidazione dei beni di proprietà del debitore.

Nel caso di specie, il ricorrente possiede la proprietà di bene immobile, ma la sua vendita non è considerata soddisfacente, anzi potrebbe aggravare la situazione dei consumatori (cfr. superiori considerazioni economiche).

Una soluzione come quella prospettata, inoltre, prevede il soddisfacimento (ancorchè in misura percentuale) delle ragioni di tutto il ceto creditorio e non solo del creditore ipotecario, il quale in ogni caso non sarebbe soddisfatto integralmente dalla vendita in sede esecutiva.

13. GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA ED ATTENDIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A CORREDO DELLA PROPOSTA

Lo scrivente OCC, ai fini del perfezionamento della proposta di piano del consumatore, è tenuto a rilasciare giudizio sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione depositata ai sensi della L. n. 3/2012.

A conclusione della presente relazione ex art. 9, comma 3-bis, L. n. 3/2012, e delle conclusioni sopra illustrate, il sottoscritto OCC

RILEVATO

Che è stata esaminata la proposta del piano del consumatore ex art. 12-bis e ss. L. n. 3/2012 che prevede da parte dei Sigg.ri Ombrello – Rizzuto il pagamento dei creditori con il proprio stipendio;

Che sono state consultate le banche dati pubbliche al fine di verificare l'attendibilità delle informazioni fornite nella domanda ex art. 12-bis L. n.3/2012;

Che è stata eseguita un'attività di riscontro dei dati con le informazioni reperibili dagli uffici tributari, dell'anagrafe tributaria, delle banche dati pubbliche, oltre a quelli direttamente messi a disposizione dai creditori;

Che i controlli e le verifiche eseguite sulla documentazione messa a disposizione dal debitore consentono di esprimere un giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione prodotta;

Che l'elenco nominativo dei creditori consente di individuare l'ammontare dei loro crediti e le cause di prelazione;

Che non vi sono motivi palesi, oggettivi e conosciuti, alla data attuale, che possono far ritenere che le ipotesi di pagamento dei creditori indicati nella domanda non siano ragionevoli o non permettano, in via prognostica, l'esecuzione del piano del consumatore come proposto ai creditori.

ESPRIME GIUDIZIO POSITIVO

Sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione, come richiesto dall'art. 9, comma 3-bis lett. e) della l. n. 3/2012.

14. VERIFICA SULLA FATTIBILITÀ DEL PIANO DEL CONSUMATORE

Sulla base di quanto innanzi illustrato e considerato il debito complessivo individuato nel Piano del consumatore, si è giunti a ritenere sostenibile e fattibile la elaborazione di un piano di rientro che prevede il pagamento di una rata mensile che permette di giungere ad un rapporto rata/reddito sostenibile.

Il Piano del consumatore prevede il pagamento integrale delle spese di procedura in prededuzione ed il pagamento parziale di tutti i creditori chirografari.

Con l'omologazione del Piano del Consumatore il debitore provvederà al pagamento subito dopo la fase successiva all'omologazione (si è stimato ai fini del piano di ammortamento che il primo pagamento avverrà a gennaio 2022).

I sigg.ri Ombrello e Rizzuto a garanzia del Piano in questione propongono un credito liquido ed esigibile, riscosso mensilmente e rappresentato dallo stipendio percepito, nonché dalla quota del proprio TFR.

15. GIUDIZIO E CONCLUSIONI FINALI

Il sottoscritto avv. Giuseppe Miria, in conformità all'incarico conferitogli, al fine di valutare e dare un giudizio obiettivo sulla fattibilità della proposta di risanamento dei debiti del sig. Ombrello Francesco e della sig.ra Rizzuto Benedetta e conseguente esdebitamento, ritiene che ci siano le condizioni per l'ammissione del Piano del Consumatore ex art. 12-bis e ss. l. n. 3/2012.

Si resta a disposizione del Tribunale e del Giudice Delegato per qualsivoglia chiarimento o necessità di integrazione della presente relazione.

Palermo, 05 maggio 2021

Avv. Giuseppe Miria



**MIRIA
GIUSEPPE
avvocato
05.05
.2021
17:11:14
UTC**

TRIBUNALE DI PALERMO
QUARTA SEZIONE CIVILE - FALLIMENTARE
PIANO DEL CONSUMATORE N. 1/2022

IL GIUDICE DELEGATO

visto il ricorso depositato in data 5 gennaio 2022, con cui i sigg.ri [REDACTED]
[REDACTED] e [REDACTED] hanno formulato una proposta di piano del consumatore;

letta la relazione dell'OCC Avv. Giuseppe Miria;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il debitore ha la residenza a Palermo;

considerato che appare dimostrato lo stato di sovraindebitamento dei proponenti;

rilevato che è stata allegata tutta la documentazione prescritta dall'art. 9, comma 2, L. cit.;

letta la relazione del professionista nominato, contenente le indicazioni e i giudizi di cui all'art. art. 9, comma 3-bis, L. cit. nonché la verifica della veridicità dei dati contenuti nella proposta (e nei documenti allegati) e l'attestazione sulla fattibilità del piano ai sensi del successivo art. 15, comma 6;

verificata la ricorrenza dei requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 L. cit. ed osservato che allo stato, non si ravvisano atti in frode ai creditori;

dato atto che, secondo quanto relazionato dal ricorrente è pendente la procedura esecutiva immobiliare r.g.es 480/2019 e la procedura esecutiva mobiliare avviata dalla IFIS NPL Servicing S.p.a;

preso atto delle richieste di sospensione delle predette procedure esecutive *ex art. 12-bis*, comma 2, L. cit.;

considerato che, a norma dell'art. 9, comma 1, L. cit., il professionista - ove non vi abbia già provveduto - è tenuto a presentare la proposta all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del ricorrente la proponente;

visto l'art. 12-bis L. cit.;

FISSA

per la comparizione delle parti l'udienza del giorno **2 marzo 2022, ore 9:00;**

DISPONE

che la proposta e il presente decreto siano comunicati, a cura del professionista nominato con funzioni di OCC, almeno trenta giorni prima dell'udienza, a tutti i

creditori presso la residenza o la sede legale, tramite telegramma, lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o posta elettronica certificata;

DISPONE

che la proposta e il presente decreto (eliminati i dati sensibili) siano pubblicati, a cura del professionista, almeno trenta giorni prima dell'udienza, sul sito www.tribunale.palermo.it;

DISPONE

che il professionista, ove non vi abbia già provveduto, presenti la proposta all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente.

Dispone

Che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistato diritti di prelazione sul patrimonio da parte dei creditori aventi titolo o cause anteriori.

Si comunichi al ricorrente ed al professionista nominato con funzioni di OCC a cura della Cancelleria.

Palermo, 13 gennaio 2022

IL GIUDICE DELEGATO
Alessia Giampietro

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Alessia Giampietro, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.